



Stampa e
Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 125/21
Lussemburgo, 14 luglio 2021

Sentenza nella causa T-677/20
Ryanair e Laudamotion/Commissione (Austrian Airlines - Covid-19)

Il Tribunale conferma che è compatibile con il mercato interno l'aiuto concesso dall'Austria all'Austrian Airlines per compensarla dei danni derivanti dall'annullamento o dalla riprogrammazione dei suoi voli a causa della pandemia di COVID-19

Tale aiuto non costituisce una sovracompensazione, essendo stato dedotto dalle sovvenzioni concesse, nel medesimo contesto, dalla Germania al gruppo Lufthansa, di cui l'Austrian Airlines fa parte

Nel giugno 2020, l'Austria ha notificato alla Commissione europea una misura di aiuto individuale a favore della compagnia aerea Austrian Airlines AG (in prosieguo: l'«AUA»). L'aiuto notificato, concesso sotto forma di prestito subordinato convertibile in una sovvenzione di EUR 150 milioni (in prosieguo: la «misura in questione»), mirava a compensare l'AUA per i danni derivanti dall'annullamento o dalla riprogrammazione dei suoi voli a seguito dell'introduzione di restrizioni di viaggio e di altre misure di contenimento nel contesto della pandemia di COVID-19.

L'AUA fa parte del gruppo Lufthansa, al cui vertice si trova la società madre Deutsche Lufthansa AG (in prosieguo: la «DLH»). Tra marzo e giugno 2020, la Commissione aveva già approvato diverse misure di aiuto a favore delle imprese del gruppo Lufthansa, in particolare, una garanzia di Stato da parte della Germania nella misura dell'80% su un prestito di EUR 3 miliardi a favore della DLH, concessa in base ad un regime di aiuti tedesco istituito al fine di sostenere le imprese di tutti i settori economici che necessitano di liquidità per le loro attività in Germania (in prosieguo: il «prestito tedesco»)¹; una garanzia di Stato da parte dell'Austria nella misura del 90% su un prestito di EUR 300 milioni accordato da un consorzio di banche commerciali a favore dell'AUA, concesso nell'ambito di un regime di aiuti austriaco volto a sostenere l'economia durante l'attuale pandemia di COVID-19 (in prosieguo: il «prestito austriaco»)², e un aiuto individuale di EUR 6 miliardi concesso dalla Germania a favore della DLH. Quest'ultima misura di aiuto era stata autorizzata con decisione della Commissione del 25 giugno 2020 (in prosieguo: la «decisione Lufthansa»)³.

Con decisione del 6 luglio 2020, la Commissione ha ritenuto che la misura in questione configuri un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, il quale è tuttavia compatibile con il mercato interno in forza dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE⁴ (in prosieguo: la «decisione impugnata»). A norma di quest'ultima disposizione, sono compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.

Le compagnie aeree Ryanair e Laudamotion hanno presentato un ricorso diretto all'annullamento della decisione impugnata, **il quale viene tuttavia respinto** dalla Decima Sezione ampliata del

¹ Autorizzata con decisione del 22 marzo 2020, SA.56714 (2020/N) - Germania - Misure COVID-19.

² Autorizzata con decisione del 17 aprile 2020, SA.56981 (2020/N) - Austria - Regime austriaco di garanzia dei prestiti nell'ambito del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale pandemia di COVID-19, come modificata dalla decisione del 9 giugno 2020 SA.57520 (2020/N) Austria - Misure anticrisi austriache - COVID-19: Garanzie per le grandi imprese sulla base della legge sulla garanzia del 1977 da parte dell'Austria Wirtschaftsservice GmbH (AWS) - Modifica del regime di aiuti SA.56981 (2020/N).

³ Decisione del 25 giugno 2020, SA.57153 (2020/N) - Germania - COVID-19 - Aiuto alla Lufthansa.

⁴ Decisione C (2020) 4684 finale relativa all'aiuto di Stato SA.57539 (2020/N) - Austria - COVID 19 - Aiuto a favore della Austrian Airlines.

Tribunale dell'Unione europea. Nella sua sentenza odierna, il Tribunale fornisce precisazioni quanto all'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE a un aiuto individuale adottato per fornire una risposta alle conseguenze del pandemia di COVID-19, qualora esso rientri nell'ambito di una serie di misure adottate a favore del beneficiario dell'aiuto e del gruppo di imprese di cui esso fa parte⁵.

Giudizio del Tribunale

A sostegno dei loro ricorsi di annullamento, la Ryanair e la Laudamotion facevano valere, in particolare, che la Commissione non avrebbe esaminato l'insieme delle misure di aiuto concesse a favore delle compagnie del gruppo Lufthansa né l'articolazione tra le stesse.

A tal riguardo il Tribunale constata, anzitutto, che la Commissione aveva precisato che la misura in questione faceva parte di una dotazione finanziaria a favore della AUA di un importo totale di EUR 600 milioni, costituita, oltre alla misura in questione, da un contributo di EUR 150 milioni in fondi propri provenienti dalla società madre DLH (in prosieguo: l'«apporto di capitale della DLH»), e dal prestito austriaco di EUR 300 milioni. La Commissione aveva inoltre ricordato che, conformemente alla sua decisione Lufthansa, l'aiuto di EUR 6 miliardi concesso dalla Germania a favore della DLH poteva essere utilizzato da quest'ultima per sostenere le altre compagnie del gruppo Lufthansa che non avevano incontrato difficoltà finanziarie al 31 dicembre 2019, ivi compresa l'AUA.

Il Tribunale rileva poi che, nella decisione Lufthansa, adottata due settimane prima della decisione impugnata e che costituisce un elemento contestuale che occorre tenere in considerazione nel caso di specie, la Commissione aveva già tenuto conto dell'insieme delle misure di aiuto concesse a favore delle compagnie facenti parte del gruppo Lufthansa, incluse quelle a favore dell'AUA, nonché dell'articolazione tra le stesse. Al riguardo il Tribunale sottolinea che, nella decisione Lufthansa, tutte le misure di aiuto supplementari concesse o previste a favore delle compagnie del gruppo Lufthansa erano state considerate limitate al minimo necessario per ripristinare la struttura del capitale del gruppo Lufthansa e per garantire la redditività di quest'ultimo.

Il Tribunale ricorda inoltre che, poiché il sostegno concesso da altri Stati alle compagnie del gruppo Lufthansa era dedotto, a seconda dei casi, dall'importo dell'aiuto oggetto della decisione Lufthansa o dal prestito tedesco, in detta decisione la Commissione aveva escluso qualsiasi rischio di sovracompensazione. Infatti, in forza di un meccanismo di detrazioni, applicabile a tutte le misure adottate a favore di detto gruppo, l'aiuto complessivamente concesso dalla Germania a favore di tutto il gruppo Lufthansa era ridotto fino a concorrenza dell'importo degli aiuti concessi da altri Stati ad alcune compagnie del medesimo gruppo, di modo che l'importo globale di cui beneficiava il gruppo rimaneva lo stesso.

Infine, quanto all'apporto di capitale della DLH, il Tribunale conferma che, anche se l'importo di quest'ultimo dovesse provenire dall'aiuto oggetto della decisione Lufthansa, esso costituirebbe, in ogni caso, un aiuto già autorizzato ai sensi di tale decisione.

Alla luce di tutte le suesposte osservazioni, il Tribunale conferma che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Ryanair e dalla Laudamotion, **la Commissione non solo ha esaminato l'insieme delle misure di aiuto concesse a favore delle compagnie del gruppo Lufthansa, ma anche l'articolazione tra le stesse.**

Tenuto conto del meccanismo di detrazioni applicabile a tutte le misure adottate a favore del gruppo Lufthansa, il Tribunale conclude, inoltre, per l'assenza di qualsiasi rischio concreto che la misura in questione, concessa alla AUA, possa favorire anche altre compagnie del gruppo Lufthansa.

⁵ Si deve osservare che, nelle sue sentenze del 14 aprile 2021, Ryanair/Commissione (SAS, Danimarca; Covid-19) [T-378/20](#) (EU:T:2021:194), Ryanair/Commissione (SAS, Svezia; Covid-19), [T-379/20](#) (v. altresì comunicato stampa [n. 52/21](#)) e del 9 giugno 2021, Ryanair/Commissione (Condor; Covid-19) [T-665/20](#) (v. altresì comunicato stampa [n. 98/21](#)), il Tribunale ha esaminato l'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE a tre misure distinte di aiuto individuale adottate al fine di fornire una risposta alle conseguenze della pandemia di COVID-19.

Il Tribunale respinge parimenti l'argomento relativo al rischio che l'AUA possa beneficiare di un sostegno da parte della DLH eccedente l'apporto di capitale di EUR 150 milioni. A tal riguardo il Tribunale osserva, da un lato, che un eventuale trasferimento ipotetico di liquidità supplementari da parte della DLH a favore della AUA avrebbe in ogni caso origine da una misura di aiuto già approvata dalla Commissione, segnatamente l'aiuto autorizzato dalla decisione Lufthansa. Esso sottolinea, dall'altro, che il prestito tedesco e l'aiuto oggetto della decisione Lufthansa trovano il loro fondamento nell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, cosicché non sono destinati a coprire gli stessi costi ammissibili previsti dalla misura in questione, la quale, a sua volta, è fondata sull'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE. In ogni caso, il meccanismo di detrazione istituito consentirebbe di evitare anche in tale contesto il rischio di eccesso di compensazione.

Il Tribunale precisa poi che, nei limiti in cui la differenza di trattamento istituita dalla misura in questione tra la AUA e le altre compagnie aeree operanti in Austria possa essere assimilata ad una discriminazione, essa trovava giustificazione nelle circostanze del caso di specie. Infatti, considerato, in particolare, il ruolo essenziale che la AUA svolge per il servizio aereo dell'Austria, la differenza di trattamento a suo favore è adeguata al fine di porre rimedio ai danni subiti da tale società a causa delle restrizioni di viaggio e di altre misure di contenimento nel contesto della pandemia di COVID-19 e non eccede quanto necessario per conseguire detto obiettivo.

Per quanto riguarda il rispetto dei principi della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento, il Tribunale ricorda che la libera prestazione dei servizi non si applica in quanto tale al settore dei trasporti, che è soggetto ad un regime giuridico particolare. In questo contesto il Tribunale afferma che, in ogni caso, le ricorrenti non dimostrano in che modo il carattere esclusivo della misura in questione sia atto a dissuaderle dallo stabilirsi in Austria o dall'effettuare prestazioni di servizi a partire da tale paese e a destinazione di quest'ultimo.

Secondo il Tribunale, la Commissione non aveva neppure commesso errori nella valutazione della proporzionalità dell'aiuto, in particolare nel calcolo del danno da compensare e dell'importo dell'aiuto. Infatti, per quanto riguarda il calcolo del danno da risarcire, la Commissione aveva correttamente preso in considerazione i danni verificatisi in un periodo precedente l'immobilizzazione della flotta della AUA, dato che tali danni erano stati causati da annullamenti e riprogrammazioni imposti dal governo austriaco. La Commissione aveva inoltre correttamente calcolato i costi evitati che dovevano essere esclusi dalla valutazione dei danni cagionati alla AUA dalla pandemia. In aggiunta, la Commissione non era obbligata a tener conto dei danni subiti da altre compagnie aeree nell'ambito del suo calcolo di detto danno. Per quanto riguarda, infine, il calcolo dell'importo dell'aiuto, il Tribunale conferma che la Commissione non aveva ommesso di tener conto di tutte le misure di aiuto idonee a recare vantaggio al gruppo Lufthansa al momento della sua valutazione della proporzionalità della misura in questione.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta dinanzi alla Corte un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106